



Associazione dilettantistica
SOCIETÀ SCACCHISTICA
GALLARATESE (Club degli Scacchi)
 fondata il 16 nov 1920

Via Canova 10 – 21013 Gallarate (Va)

<http://www.clubscacchigallarate.it>
 e-mail: info@clubscacchigallarate.it

STATUTO della Associazione dilettantistica
SOCIETÀ SCACCHISTICA GALLARATESE (Club degli Scacchi)
approvata dall'Assemblea Straordinaria del 14 novembre 2009

PREMESSA

Premesso che:

- a) In data 16/11/1920 è stata ufficialmente fondata la Società Scacchistica Gallaratese, dopo essere stata sezione staccata della scacchistica varesina con la quale - nel gennaio del 1913 - si è fatta promotrice della costituzione della Federazione Scacchistica Italiana.
- b) Nell'anno 1969, su iniziativa di Pasquale Ricciardi (Smirne, 13 ottobre 1923 – Gallarate 28 aprile 1996) La Società Scacchistica Gallaratese, è stata ricostituita come Club degli Scacchi di Gallarate.
- c) In data 16/1/1997, con Assemblea Straordinaria, il Club degli Scacchi di Gallarate ha riassunto l'originaria denominazione di Società Scacchistica Gallaratese, in aderenza al nuovo schema di statuto previsto dalla Federazione Scacchistica Italiana ed in ossequio alla propria continuità storica.
- d) In data 21 feb 2005 su indicazione della Federazione Scacchistica Italiana, in conformità all'art.90 – comma 17 della Legge 27/12/2002, n.289, è stata aggiunta l'indicazione, nella denominazione, della forma Associazione Dilettantistica al fine di individuare già nella denominazione la finalità “sportiva dilettantistica”;

viene adottato il seguente

STATUTO
(edizione 2009)

La premessa è parte integrante dello Statuto.

TITOLO I°. NOME E SCOPO DELLA SOCIETA'

ART.1-

In conseguenza della premessa risulta costituita in Gallarate (Va), l'Associazione dilettantistica SOCIETA' SCACCHISTICA GALLARATESE (Club degli Scacchi di Gallarate).

La Società Scacchistica Gallaratese (d'ora innanzi chiamata per brevità Associazione) ha mantenuto come emblema una Torre ed un Cavallo sopra una scacchiera e tutti i diritti sui timbri ed insegne del Club degli Scacchi di Gallarate.

L'associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, ne osserva lo Statuto e le norme regolamentari e si impegna a praticare e sviluppare le attività indette dalla Federazione.

Titolo 2° - Scopi dell'Associazione

ART.2 –

L'Associazione, che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di promuovere e sostenere l'apprendimento ed il perfezionamento del gioco degli scacchi non solamente a fini sportivi ed agonistici, ma anche per semplici finalità ricreative e culturali.

L'Associazione potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

Art. 3 –

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione assume i seguenti compiti:

- a) perseguire esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche pubbliche e private;
- b) organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all'approntamento, all'organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva - ricreativa e culturale nel campo del gioco degli scacchi;
- c) effettuare quant'altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi sociali, incluso convegni, seminari, dibattiti e pubblicazioni di natura scacchistica;
- d) gestire e promuovere corsi di istruzione per il gioco degli scacchi nel rispetto della normativa federale;
- e) l'Associazione potrà aprire e chiudere i conti bancari e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali.

Art. 4 –

La durata dell'Associazione è illimitata

Titolo 3°- DEI SOCI

ART.5 –

Possono essere iscritti alla Società cittadini italiani e stranieri senza discriminazioni sociali, politiche, razziali e di religione.

Art. 6 –

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

Art. 7 –

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Trascorsi dieci giorni dal versamento della quota la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato, debitamente motivato, all'interessato il diniego.

Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona, la radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l'interdizione temporanea all'iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell'Associazione tenuto in passato dal richiedente.

Art.8 -

La quota ovvero il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.

Art. 9 –

I Soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Il Consiglio Direttivo può affrancare dalla stessa solo i soci minorenni e – al tempo stesso - non lavoratori, in considerazione della sua missione didattica ed educatrice.

Il pagamento dei rinnovi delle quote sociali deve essere regolato entro il 31 gennaio dell'anno per cui vale l'iscrizione.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 10 -

Tutti i Soci maggiori d'età, in regola con la quota associativa annuale, hanno diritto di voto in assemblea qualunque sia l'argomento posto all'ordine del giorno.

Art.11 –

E' ammesso che i soci possano liberamente versare un contributo annuale eccedente la quota associativa per sostenere l'attività dell'Associazione. Questo maggior contributo liberale non comporta alcun privilegio associativo né costituisce obbligo per la sua reiterazione.

Art.12 –

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può, in presenza di particolari e motivate situazioni, conferire il titolo di Socio Onorario o Benemerito a persone che si sono distinte per aver eccezionalmente sostenuto e dato lustro all'Associazione.

Detta onorificenza conferisce all'assegnatario il diritto di frequentare la Sede sociale e lo esenta dal versamento della quota associativa annuale e dalla partecipazione e votazione alle assemblee costituendo esclusivamente un titolo onorifico concesso.

ART.13 –

I soci hanno l'obbligo di comportarsi decorosamente e nel reciproco rispetto nella vita associativa, nonché con lealtà e massima sportività durante le partite.

Non devono danneggiare o asportare il materiale. I prestiti debbono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo, limitatamente al tempo necessario per l'uso e prontamente resi.

I soci possono invitare in Sede un conoscente che intenda praticare il gioco degli scacchi compatibilmente alle esigenze dei soci regolarmente iscritti, restando garanti del loro comportamento.

Titolo 4° - Perdita della qualifica di Socio

Art. 14 –

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 15 -

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il provvedimento viene verbalizzato nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, reso noto con affissione sulla bacheca sociale e l'esclusione diventa operante dalla data della decisione assunta.

Art. 16 –

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono tuttavia essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.

I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

Titolo 5° - Fondo comune e gestione finanziaria

Fondo comune

Art. 17 –

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. Salvo diversa disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Contributi e sponsorizzazioni

Art. 18 –

L'Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l'ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutarie.

Esercizio sociale

Art. 19 –

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario che deve restare a disposizione degli associati, affinché ne possano prendere visione, nella sede sociale nel mese precedente l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Titolo 6° - Gli organi dell'Associazione

Art. 20 -

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Assemblea degli Associati

Art. 21 –

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa può essere ordinaria e straordinaria.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima oppure mediante telefono e/o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Possono partecipare alle adunanze tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno cinque giorni ed in regola con il contributo associativo annuale. A tutti i Soci maggiorenni spetta un voto. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe conferitegli da soci assenti alle votazioni assembleari.

Art. 22 –

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il programma d'attività annuale ed eventualmente pluriennale;

- b) approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo mediante scrutinio segreto;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati dalla legge e/o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli Associati.

Art. 23 –

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritti al voto.

In seconda convocazione, trascorse non meno di sei ore dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Art. 24 –

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modificazioni allo statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 25 –

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza degli associati aventi diritto al voto.

Art. 26 –

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente ovvero dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea scegliendo fra i membri del Consiglio Direttivo. Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale custodito dal Segretario. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia.

Consiglio Direttivo

Art. 27 –

Il Consiglio Direttivo è formato oltre che dal Presidente, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti mediante scrutinio segreto fra gli Associati maggiorenni in regola con il contributo associativo e trascorso almeno un anno dalla loro prima adesione, che abbiano presentato apposita candidatura.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Direttore Tecnico che può anche essere Responsabile del Settore Giovanile.

Art.28 -

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare, oppure quando sia fatta richiesta da almeno tre membri. La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica e deve essere effettuata non meno di due giorni dall'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente e devono essere verbalizzate.

Art.29 -

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto, in caso di parità prevale il suo voto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Ad esso, tra l'altro, spetta il compito di:

- curare l'adozione delle delibere assembleari;
- redigere la relazione di programma di attività da sottoporre all'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico finanziario;
- compilare il regolamento interno;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- redigere periodicamente l'inventario del materiale di proprietà dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito di errori materiali e della sopravvenienza di disposizioni normative cogenti nonché di disposizioni e/o istruzioni della Federazione Scacchistica Italiana.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico finanziario.

Art. 30 –

Tutte le cariche si intendono assunte a titolo gratuito e nessun compenso può essere preteso dagli amministratori. Il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento della attività (quali esemplificativamente trasferte e missioni di volta in volta preventivamente autorizzate) è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 31 –

In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell'incarico di uno o più componenti, subentra, per surrogazione, l'associato secondo l'ordine dei voti ricevuti dopo l'ultimo eletto ovvero - in difetto - il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente

Art. 32 –

Il Presidente, che viene eletto dall'Assemblea mediante scrutinio segreto tra i Soci che hanno presentato la propria candidatura, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione.

Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Titolo 7° - Norme finali e transitorieRegolamento interno

Art.33-

Il presente Statuto può essere integrato da disposizioni attuative emesse dal Consiglio Direttivo al fine di meglio disciplinare e coordinare il funzionamento dell'Associazione ed espone mediante avviso scritto in Sede, disposizioni che vanno egualmente osservate. Tali norme di funzionamento non possono in alcun modo essere in contrasto con lo Statuto.

Scioglimento

Art. 34 –

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che avranno il compito di procedere alla liquidazione delle attività e delle passività dell'Associazione. Il patrimonio così risultante dovrà essere devoluto ad altra Associazione con scopi analoghi indicata dalla Federazione Scacchistica Italiana ovvero a fini di pubblica utilità. In ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio agli Associati.

Norme fiscali

Art. 35 –

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

Norma Transitoria

Il Consiglio Direttivo in carica – per conformarsi alla durata quadriennale di cui all'art.27, c.2 del presente Statuto, che risulta composto da trentacinque articoli) – mantiene il mandato fino al primo Anno Olimpico (2012) posteriore all'approvazione di questo Statuto (2009).

Gallarate 14 novembre 2009

Il Segretario

Il Presidente